



GUIDA PRATICA

PER I FRANCESI CHE

INTENDONO INSTALLARSI

IN ITALIA

5° Edizione
Novembre 2009

INIZIARE IN ITALIA

1. A chi rivolgersi. La scelta del consulente giusto

1a) Il notaio: a partire dalla redazione e dal deposito dello statuto per la costituzione della società, e per tutti gli atti successivi di modifiche statutarie che rilevano della competenza di una assemblea generale straordinaria, delle cessioni delle parti sociali, dello scioglimento della società ecc..., la sua presenza è inevitabile e Vi accompagnerà per tutta la vita della società.

Solo recentemente è stata attribuita anche ad altri professionisti (commercialista, ecc.) la possibilità di assistere il cliente nella cessione delle parti sociali.

1b) L'avvocato: a partire dalla fase di concezione dell'installazione della società, l'Avvocato, a condizione che sia specializzato nel diritto commerciale, è in grado di fornire tutte le informazioni sui differenti tipi di società che esistono in Italia (che d'altronde sono simili a quelle che esistono in Francia) permettendo di effettuare una scelta precisa della struttura più adatta all'installazione della società straniera (identificazione diretta presso il Centro operativo di Pescara, stabile organizzazione, succursale, ricerca di partners, acquisto di una struttura esistente).

Allo stadio della realizzazione del progetto di installazione e nel corso di tutta la vita della società, l'Avvocato interverrà per la redazione degli atti giuridici necessari (contratti commerciali, di affitto, di distribuzione, di franchising, per il contenzioso, ecc...) in collaborazione, o in alternativa all'occorrenza, con altri professionisti quali il notaio per la costituzione della società od il commercialista nella redazione di certi contratti.

1c) Il commercialista: in Italia ne esistono due categorie, la categoria dei Dottori Commercialisti e la categoria degli "Esperti contabili". Qui bisogna stare attenti perché esistono anche altri "Commercialisti"; questi ultimi sono estremamente numerosi e senza avere il titolo di "Dottori" o "Ragionieri", in quanto non iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli "Esperti contabili" di fatto sfruttano le maglie della legislazione e pur non essendo sottoposti ad una deontologia particolare, sono comunque autorizzati dall'Amministrazione Finanziaria, ma non offrono le stesse garanzie di quelli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli "Esperti contabili".

Il Dottore Commercialista è ben presente nella gestione quotidiana dell'impresa; è in pratica il confidente d'affari del titolare e gli fornisce un sostegno non soltanto contabile e fiscale ma anche sociale, giuridico e, certe volte, commerciale.

La scelta di un buon Dottore Commercialista ha un ruolo determinante nel buon funzionamento dell'impresa.

Generalmente (seppur non d'obbligo ma fortemente consigliato) il commercialista dovrebbe proporre al cliente un accordo da redigersi in forma scritta secondo schemi prefissati mediante il quale verranno disciplinate le relazioni tra lo studio ed il cliente.

Tale accordo può assumere le seguenti vesti seguendo il modello francese:

- incarichi di attestazione
- altri incarichi

Per quanto riguarda gli incarichi di attestazione essi si suddividono in: revisione; esame limitato; presentazione dei conti annuali.

Per quanto riguarda gli altri incarichi essi hanno una forma libera e ricomprendono generalmente tutti gli incarichi non previsti dalle forme precedenti.

Ora, per quanto riguarda gli incarichi di attestazione, mentre l'incarico di revisione e quello di esame limitato si assomigliano trattandosi entrambi di incarichi di revisione con esclusione dell'analisi della contabilità di magazzino relativamente al solo incarico di esame limitato, l'incarico di presentazione dei conti annuali rappresenta la vera eccezione francese che non può trovare applicazione in Italia.

1d) Il consulente del lavoro: è il tecnico in materia di preparazione delle buste paga e, più in generale, relativamente all'amministrazione del personale; la professione è riconosciuta e istituzionalizzata da una legge che definisce le condizioni d'iscrizione all'Ordine.

I Dottori Commercialisti, pur avendo il diritto di esercitare questa attività, preferiscono spesso delegarla o lasciarla ai consulenti del lavoro.

2. **La scelta dello statuto: ufficio di rappresentanza, identificazione diretta presso il Centro operativo di Pescara, rappresentante fiscale, stabile organizzazione, succursale o società?**

L'articolo 35 D.P.R. del 26 Ottobre 1972 n°633 che regola l'IVA prevede che "I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro 30 giorni all'Agenzia delle entrate..."

Vediamo così le differenti forme giuridiche che possono adottare le società francesi quando esse desiderano installarsi in Italia:

2a) L'ufficio di rappresentanza è la forma più semplice che permette di dare una visibilità all'impresa, ma che impedisce di esercitare qualunque attività commerciale in Italia; in effetti, questa struttura non ha autonomia giuridica. Esso ha dei limiti e per esempio non potrà assumere del personale che per realizzare delle ricerche o delle attività a condizione che queste ultime non siano sfruttate in Italia e potrà ad esempio preparare dei buoni d'ordine ma le fatture ed i contratti devono essere sottoscritti dalla casa madre.

L'ufficio di rappresentanza non può identificarsi **presso il Centro operativo di Pescara** per domandare la partita IVA.

2b) L'identificazione diretta presso il Centro operativo di Pescara rappresenta una tappa inevitabile per ogni società straniera che voglia esercitare una attività in Italia senza passare per la creazione di una succursale.

Per fare questo, bisogna riempire il formulario ANR/1 (Identificazione Diretta ai fini IVA di un soggetto non residente).

Allegare una copia dello statuto, dell'IVA "intra-communautaire" e una visura camerale (k-bis) ed una copia del documento d'identità dell'amministratore e spedire tutto questo al **Centro operativo di Pescara** – via Rio Sparto 21 65100 Pescara.

Successivamente, bisogna fare la liquidazione dell'IVA secondo un regime mensile o trimestrale (questo dipende dal volume di affari) e pagare l'IVA il 16 di ogni mese (salvo che non cada il fine settimana) compilando il modello F24.

Il pagamento può essere agevolmente gestito dall'estero sulla base di tre possibilità:

- Se non disponete di un conto presso una banca italiana potete farlo direttamente alla banca d'Italia con un bonifico transfrontaliero denominato "target" a favore della Banca d'Italia – Tesoreria centrale dello stato riportando nella descrizione del bonifico la causale del versamento.
- Se disponete di un conto presso una banca italiana, addebitando direttamente il modello F24 sul vostro conto.
- Se avete preliminarmente domandato il codice di accesso all' Agenzia delle entrate potrete pagare l'IVA direttamente presso l'amministrazione finanziaria utilizzando il sistema "on line".

In tutti i casi, non c'è alcuna dichiarazione IVA mensile o trimestrale da compilare, ma solamente al termine dell'anno solare occorre inviare una dichiarazione annuale dei dati statistici ed una dichiarazione riepilogativa (rispettivamente il 28 febbraio ed il 20 giugno dell'anno seguente).

L'identificazione diretta (contrariamente alla Francia che l'ha vietata a partire dal 1° settembre 2006 recependo una direttiva europea) rimane obbligatoria in Italia al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 35 D.P.R. 633/72.

* Vedi: *Identificazione diretta in Italia, con dipendenti, senza stabile organizzazione*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Articoli pubblicati o articoli di conferenza*.

** Vedi: *IVA: Soggetto non residente identificato*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr ; Rubrica *Domande e risposte con l'amministrazione fiscale italiana*.

*** Vedi: *Risoluzione Agenzia delle Entrate n° 447E [Utilizzo / Non utilizzo del numero identificativo Iva in Italia da parte di una società con sede legale in Francia]*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr ; Rubrica *Risoluzioni e circolari dell' Agenzia delle Entrate commentate*.

2c) La nomina di un rappresentante fiscale sostituisce l'identificazione diretta presso il Centro operativo di Pescara.

Il rappresentante fiscale deve assolvere gli stessi obblighi previsti al punto precedente; deve essere domiciliato fiscalmente in Italia ed è responsabile in solido con la società che egli rappresenta per il pagamento dell' IVA allo stato italiano. In effetti, questa figura non sostituisce interamente la società rappresentata e costituisce quindi solamente un appesantimento degli obblighi amministrativi nella gestione della società.

2d) La stabile organizzazione non differisce dall'identificazione diretta presso il Centro operativo di Pescara che per le conseguenze della creazione di una entità che giuridicamente l'articolo 5 della convenzione franco-italiana considera in quanto tale.

Costituiscono in particolare delle stabili organizzazioni: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, una fabbrica, un laboratorio, un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi i dodici mesi ecc.

Gli obblighi fiscali e dichiarativi sono gli stessi di quelli previsti al punto 2b) ai quali occorre aggiungere la dichiarazione dei redditi (UNICO- SC) che bisogna inviare prima del 20 giugno dell'anno che segue la chiusura del esercizio sociale.

* Vedi: *Risoluzione Agenzia delle Entrate n° 327E [Stabile organizzazione ai fini IVA in Italia da parte di società con sede legale in Francia]*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr ; Rubrica *Risoluzioni e circolari dell' Agenzia delle Entrate commentate*.

CONCLUSIONI (per i punti 2a–2d)

Bisogna leggere le differenti situazioni giuridiche (ufficio di rappresentanza, identificazione diretta presso il Centro operativo di Pescara, rappresentante fiscale, stabile organizzazione) secondo un procedimento a cascata: più la società estera è impiantata in Italia più avrà la possibilità di essere considerata come una stabile organizzazione; meno la società estera è impiantata in Italia maggiormente avrà la possibilità di essere considerata come un ufficio di rappresentanza e solamente se essa esercita una attività (vedere l'articolo 35) avrà l'obbligo di identificarsi direttamente presso il Centro operativo di Pescara. Inoltre, questi criteri sono alternativi tra loro cioè per esempio quando è stata creata una stabile organizzazione non si può più nominare un rappresentante fiscale.

2e) La succursale e la filiale: per riprendere il titolo bisogna dire innanzitutto che in Italia la succursale e la filiale corrispondono tutte e due, “grosso modo”, a delle strutture non autonome cioè che sono dipendenti dalla casa madre.

Bisogna fare molta attenzione alle confusioni lessicali perché la filiale (in Italia) non è altro che quello che i francesi definiscono succursale, mentre la filiale (in Francia) corrisponde in Italia ad una società indipendente (che secondo il diritto italiano può essere una Spa, Srl ecc...).

Ora, se c'è creazione di una filiale (secondo il lessico francese) in Italia, essa diventa una società completamente autonoma (Spa, Srl, ecc..) mentre se c'è creazione di una succursale (secondo il lessico francese) in Italia, secondo gli articoli 2197 e 2508 essa diventa una sede secondaria che comporta l'obbligo di iscriversi alla CCIAA di competenza del luogo di esercizio dell'attività: bisogna così compilare i modelli S1, SE e Int.P.

Gli obblighi fiscali e dichiarativi della succursale (e anche della filiale intesa come società autonoma di diritto italiano) sono gli stessi di quelli previsti ai punti 2b) e 2d) ai quali bisogna aggiungere il deposito del bilancio entro il 120° giorno dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio sociale.

2f) La società a responsabilità limitata (S.R.L.) è l'equivalente della "S.A.R.L" francese, con un capitale minimo di **10.000,00** euro; sono le società maggiormente utilizzate perché le più flessibili, fino a che esse non raggiungono il limite per essere sottoposte all'obbligo di nominare il Collegio Sindacale.

La gestione e l'amministrazione della società sono assicurate, prevalentemente, da un solo amministratore unico anche se è prevista la possibilità di nominare un consiglio d'amministrazione.

Come in Francia, esiste anche la possibilità di creare una società a responsabilità limitata con un solo socio che prevede che la responsabilità dell'unico socio resti limitata all'ammontare dei suoi apporti, salvo nel caso in cui l'unico socio sia, a sua volta, l'unico socio della società che controlla questa ultima.

* Vedi: *Creazione di una società in Francia*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Articoli pubblicati o articoli di conferenza*.

2g) La società per azioni (S.P.A.) è l'equivalente della S.A. francese, con un capitale minimo di **120.000,00** euro. È la forma più adatta per i grandi gruppi economici.

La gestione e l'amministrazione della società sono assicurate, prevalentemente, da un solo amministratore unico anche se è prevista la possibilità di nominare un consiglio d'amministrazione.

Lo statuto può prevedere altresì che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza (sistema dualistico); in alternativa può prevedere che siano esercitati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e da un comitato costituito al suo interno (sistema monistico).

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria.

* Vedi: *Creazione di una società in Francia*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Articoli pubblicati o articoli di conferenza*.

2h) Contratto di agenzia

Con il contratto di agenzia (*) un agente assume l'incarico di promuovere contratti nell'interesse del proponente in una zona determinata.

L'agente è considerato quale ausiliario autonomo dell'imprenditore e riveste a sua volta la qualifica di imprenditore e si avvale di un'organizzazione propria.

Gli agenti si dividono in monomandatari e plurimandatari.

L'utilizzo di agenti sul territorio italiano comporta per il soggetto non residente l'obbligo di iscriversi all'Enasarco e di versarvi i relativi contributi (**)(***).

L'utilizzo di agenti sul territorio italiano direttamente da parte di soggetti non residenti, privi del potere di impegnare questi ultimi, consente di avviare una prospezione del mercato italiano in assenza di una struttura vera e propria ed in assenza dei requisiti che implicano l'esistenza di una stabile organizzazione [vedi paragrafo 2d)].

Una valida alternativa a questa formula è quella di sottoscrivere un contratto di distribuzione con un distributore a livello locale o a livello regionale, pluri-regionale, nazionale.

* Vedi: bozza di un contratto di agenzia consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Schede pratiche*

** Vedi: "Ditte estere, come iscrivere agenti e versare i contributi" consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Articoli pubblicati o articoli di conferenza*

*** Vedi: "Piano di lavoro, scadenze Enasarco" consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Funzionamento dello Studio*

***Vedi: Contributo _____ consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Articoli pubblicati o articoli di conferenza*

***Vedi: Contributo Fondo assistenza consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Articoli pubblicati o articoli di conferenza*

3. Attività di direzione e coordinamento

Le società che esercitano una attività di direzione e coordinamento sono direttamente responsabili nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società allorquando agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e chi ne abbia tratto beneficio.

La società deve indicare la società alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle imprese.

La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio sociale dell'impresa e sui suoi risultati.

Gli amministratori devono altresì indicare i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

* Vedi: *Sede di direzione effettiva* ; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Articoli pubblicati o articoli di conferenza*.

4. Prezzi di trasferimento

Sulla base di quanto sopraesposto e tenuto conto che nella nota integrativa occorre altresì esporre le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali

condizioni di mercato, è fortemente consigliato, almeno al fine di invertire l'onere della prova, di indicare nella nota integrativa anche per sommi capi, i contenuti degli accordi commerciali esistenti tra la società controllante e la società controllata e le loro parti correlate che dovranno essere trasposti in una convenzione avente data certa, che integri in particolare i prezzi di trasferimento tra le diverse entità.

5. Management fees

Quanto detto al paragrafo precedente vale anche per le attività di management svolte dalla società controllante nei confronti della società controllata.

Anche in questo caso è bene che i contenuti degli accordi esistenti tra la società controllante e la società controllata siano trasposti in una convenzione avente data certa.

Particolare attenzione occorre prestare all'attività di management che si sovrappone a quella dell'amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione in quanto dovendo remunerare direttamente le persone fisiche in funzione, in contropartita dell'onerosità della loro carica, è bene, di conseguenza, che tali attività di management siano escluse dalla suddetta convenzione.

* Vedi: *Il controllo legale ed il controllo contabile in Italia*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Articoli pubblicati o articoli di conferenza*.

** Vedi: *Il bilancio* ; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Il bilancio*.

6. La sede legale.

Le difficoltà legate alla giustificazione di domicilio così come avviene in Francia per poter ottenere l'immatricolazione della società al Registro di Commercio (RCS) non esistono in Italia in quanto è molto agevole (e consuetudinario) domiciliare la propria società presso lo studio del proprio Dottore Commercialista; è una pratica molto diffusa anche per le piccole e medie imprese seppur di una certa taglia (PMI).

7. Le modalità ed i termini per l'immatricolazione della società.

Per la firma dello statuto, la fase più delicata, è quella precedente la redazione dell'atto notarile e concernente la produzione dei documenti necessari alla costituzione della società; è estremamente importante ricordare che per gli atti notarili la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 prevede che la legalizzazione degli atti e dei documenti di provenienza estera venga effettuata mediante l'apposizione di una postilla redatta secondo il modello *Apostille* previsto dalla suddetta Convenzione, che attesti la veracità della firma, il titolo per il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito. Tale *Apostille* deve essere rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale emana il documento. Gli atti pubblici per i quali si applica la suddetta convenzione concernono tra gli altri i documenti amministrativi, i documenti emananti da un'autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, visti per data certa e certificati di firma posti su un atto privato.

Dopo la firma dello statuto, che Vi ricordo deve essere obbligatoriamente fatta davanti al notaio (per atto pubblico), i termini per ottenere l'iscrizione alla Camera di Commercio sono di due settimane.

Tutta la pratica viene seguita direttamente dal notaio e a Voi incombe solamente l'onere di domandare il numero di Partita IVA (che viene fatto dal Vostro Dottore Commercialista).

La Camera di Commercio rilascia ad ogni persona fisica per la carica che esercita in una qualunque società, una Smart card che consente al detentore della stessa di poter convalidare tutti gli atti che vengono depositati presso il Registro delle Imprese e non soggetti ad atto pubblico (cambio di amministratore, comunicazione codici attività, deposito del bilancio, elenco soci, ecc.); normalmente tale carta viene lasciata in custodia presso lo Studio del Dottore commercialista che la utilizza per effettuare il deposito degli atti di cui sopra.

8. Il sistema contabile.

Il piano contabile italiano a differenza di quello francese non è giuridicamente vincolante; pertanto esaminando quello di differenti società troverete che non mantengono la stessa numerazione dei conti.

Solamente al termine dell'esercizio sociale, in occasione del deposito del bilancio presso la Camera di Commercio, i differenti piani contabili vengono riclassificati secondo uno schema unificato ai sensi degli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

Anche l'esposizione grafica della nota integrativa non è regolamentata e viene predisposta secondo uno schema libero pur tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 2427 e 2427bis del Codice Civile.

Bisogna prevedere la stampa del libro giornale, dei mastri, e del libro inventari.

Per l'IVA bisogna stampare almeno due libri (acquisti, vendite) o cinque nel caso di operazioni intracomunitarie (acquisti, vendite, acquisti Cee, vendite Cee e riepilogativo).

La tenuta dei libri sociali (libro giornale, libro inventari, libro verbali assemblee, libro dell'organo amministrativo, libro del collegio sindacale) è sottoposta a delle rigide regole in materia di messa in uso, di vidimazione e di pagamento della imposta annuale [vedi 9e)].

9. Le imposte.

9a) Le imposte sulle società (IRES)

Concerne le seguenti società:

- Spa, Srl, e le SNC che hanno fatto opzione.

L'aliquota è del 33% se la società delibera di distribuire i dividendi; del 27,5% se la società delibera di non distribuire i dividendi.

Il pagamento dell'IRES: a partire dal 20 di giugno (o dal 20 di luglio con un interesse dello 0,4) anche con rate mensili scadenti il 16 di ogni mese fino al 16 di novembre per un totale di 5-6 rate.

Quando c'è un deficit di bilancio, esso si riporta in avanti ed è compensabile nel limite dei 5 anni successivi.

Il deficit dei primi 3 esercizi è riportabile senza limiti di tempo.

Non esiste in Italia, contrariamente alla Francia, il “carry back”, cioè il riporto all’indietro dei deficit in modo da poter recuperare le imposte pagate a suo tempo.

La remunerazione ed i contributi sociali degli amministratori sono deducibili dal reddito imponibile della società secondo il criterio di cassa senza distinzione tra l'amministratore che detiene la maggioranza delle quote sociali, da quello che non le detiene ("Gérance majoritaire et gérance égalitaire ou minoritaire").

E' bene che successivamente alla costituzione della società (qualora non ne sia stata fatta menzione nello Statuto) il primo atto dell'Assemblea dei Soci sia quello di regolamentare la posizione dell'amministratore.

L'amministratore è normalmente inquadrato sulla base dello statuto assimilato a quello dei lavoratori dipendenti (collaboratori coordinato e continuativi) e versa i contributi sociali presso un fondo separato esistente presso l'INPS (le aliquote di questi contributi sono leggermente inferiori rispetto a quelle dei lavoratori dipendenti; maggiore è la flessibilità nella redazione del contratto di lavoro).

Se l'amministratore non percepisce una remunerazione in quanto trattasi di socio maggioritario, ed in conseguenza non è inquadrato presso il fondo separato dell'INPS, è auspicabile che venga assoggettato ai contributi sociali (malattia e previdenza) come se si trattasse di un imprenditore individuale (in questo caso versa i contributi sociali come fosse un commerciante od un artigiano).

E' fortemente sconsigliata l'abitudine di non remunerare gli amministratori allorché non sono soci maggioritari in quanto parecchie sentenze della corte di cassazione hanno stabilito l'obbligo della remunerazione in quanto l'attività di amministratore è un'attività che viene svolta a titolo oneroso.

I criteri per determinare la deducibilità fiscale di certi costi sono più rigidi di quelli previsti dalla normativa francese (esempio: auto, telefonini, ecc.) e corrispondono a situazioni di diritto e non a situazioni di fatto.

* Vedi: *La tassazione delle società in Italia: dal tasso nominale al tasso effettivo-D.P.R. 22 décembre 1986, Testo Unico delle Imposte sui redditi*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Articoli pubblicati o articoli di conferenza*

** Vedi: *Interpello - Articolo 11, Legge 27 luglio 2000 n.212*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr Rubrica *Domande e risposte con l'amministrazione fiscale italiana*.

*** Vedi: *Disposizioni del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n°917*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr ; Rubrica *Articoli pubblicati o articoli di conferenza*.

**** Vedi: *Circolare dell' Agenzia delle Entrate n° 6E [Trattamento fiscale delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande]*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr ; Rubrica *Risoluzioni e circolari dell' Agenzia delle Entrate commentate*.

***** Vedi: *Risoluzione "Agenzia delle Entrate" n°152 del 22/05/2002[Rinuncia al credito da parte del socio]*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr ; Rubrica *Novità fiscali*.

9b) La minimum tax

In Italia non esiste l'IFA o una sorta di minimum tax comunque applicabile: è stata abrogata da parecchi anni e si applica solo nel caso residuale delle società non operative ("Società di comodo").

9c) L'IRAP

L'Irap è simile alla "taxe professionnelle" francese.

La base imponibile corrisponde "grosso modo" all'utile fiscale, più la massa salariale, gli interessi, gli accantonamenti non deducibili fiscalmente e le spese bancarie.

L'aliquota standard è del 3,9% (ma oggi le regioni hanno la possibilità di modificare questo tasso).

Recentemente sono stati presi provvedimenti (cuneo fiscale, deducibilità del 10% ai fini dell'IRES, ecc.) che ne attenuano in parte l'onere.

9d) L'imposta sul Valore Aggiunto

L'aliquota è del 20% (ci sono anche aliquote ridotte al 10% e al 4%).

Per le imprese, sia che abbiano un'attività di vendita delle merci sia che abbiano un'attività di prestazione di servizi, l'Iva è dovuta secondo gli stessi criteri che vengono normalmente adottati in Francia

In tutti i casi, non c'è alcuna dichiarazione IVA mensile o trimestrale da compilare, ma solamente alla fine dell'anno occorre inviare una dichiarazione annuale dei dati statistici ed una dichiarazione riepilogativa (rispettivamente il 28 febbraio ed il 20 giugno dell'anno seguente).

Altra precauzione da prendere riguarda la fatturazione ai fini Iva nei confronti dei cosiddetti esportatori abituali previsti dall'articolo 8, secondo comma, lettera c); il rischio di vedersi addebitata l'Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto il soggetto dichiarante non gode dei requisiti di cui sopra deve indurre la società emittente tale documento a prendere tutte le precauzioni del caso, seppur non obbligatorie e non previste dalla legge, in quanto in sede di verifica potrebbe essere contestata l'assenza o l'insufficiente diligenza dell'emittente la fattura.

Per superare e per vincere tale presunzione di insufficienza nella diligenza dell'emittente la fattura è fortemente consigliabile fare uno storico della società presso il Registro delle Imprese, idem per le copie dei bilanci degli ultimi esercizi, chiedere l'attestato dell'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione della partita Iva, e soprattutto

chiedere una copia della dichiarazione annuale Iva attestante il possesso dei requisiti di cui sopra.

IVA SUL DEBIT

9d-bis) Rimborso Iva ai non residenti

Ai sensi dell'articolo 38-ter D.P.R.633/72 i soggetti residenti negli Stati membri della UE che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante fiscale possono ottenere il rimborso dell'imposta in relazione a periodi inferiori all'anno; tale rimborso può essere richiesto trimestralmente, semestralmente o annualmente, comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento.

L'istanza va presentata al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto 21- 65100 Pescara) conformemente alla modulistica che potrete ricavare del sito <http://abruzzo.agenziaentrate.it/site.php?id=584>

* Vedi: *Rimborso IVA per operatori fuori UE*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr ; Rubrica Domande e risposte con l'amministrazione fiscale italiana.

9e) Le altre imposte

Diritto (annuale) d'iscrizione alla camera di commercio (con un minimo di **373,00** euro per le S.r.l.).

Imposta (annuale) per la vidimazione dei libri sociali (**309,87** euro).

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (equivalente della taxe foncière): ogni comune ha la sua propria aliquota ma generalmente è del 5% sul valore locativo fondiario così come definito dal catasto dei fabbricati.

10 I contributi sociali e le ritenute d'acconto.

I contributi sociali sono dovuti essenzialmente all'INPS, il quale ricopre la previdenza di base, gli assegni familiari, l'assistenza sanitaria, l'aiuto economico e il reinserimento per i disoccupati.

Per i commercianti e gli artigiani è prevista una cassa autonoma che ha le stesse finalità dell'INPS.

Anche per i rappresentanti è prevista una cassa autonoma (Enasarco) che ha le stesse finalità di cui sopra; molto rara è la figura del rappresentante dipendente (V.R.P.).

In Italia ci sono le ritenute alla fonte sugli stipendi; occorre fare attenzione che ogni volta che uno stipendio viene negoziato, viene inteso come stipendio netto.

Inoltre è prevista per la maggior parte dei contratti di lavoro una tredicesima ed una quattordicesima mensilità, oltre al T.F.R., che deve essere corrisposto

obbligatoriamente a tutti i dipendenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro ed indipendentemente dalla causa di cessazione (dimissioni, licenziamento).

Il T.F.R. equivale “grosso modo” ad una mensilità per ogni anno di rapporto di lavoro.

11 Il pagamento delle imposte e dei contributi sociali. Modalità di pagamento.

Il pagamento delle imposte e dei contributi sociali è unificato su un solo modello (F24).

Questo modello deve essere utilizzato da tutti i soggetti d'imposta (società di capitali, società di persone, imprese individuali e professionisti) e permette di pagare ogni tipo di imposta e di contributi sociali dovuti; è prevista inoltre la possibilità di compensare automaticamente ogni tipo di credito d'imposta o di contributi sociali fino ad un massimo di **516.456,89** euro senza autorizzazione preliminare da parte dell’Agenzia delle Entrate (salvo per l’IVA per cui esistono limiti particolari).

La scadenza per pagare le imposte ed i contributi sociali è unificata su tutto il territorio nazionale e per tutti i soggetti d'imposta al 16° giorno di ogni mese, o al primo giorno lavorativo successivo se la scadenza cade nel fine settimana.

Il pagamento può essere agevolmente effettuato sulla base di tre possibilità:

- Se disponete di un conto presso una banca italiana, addebitando direttamente il modello F24 sul vostro conto.
- Se non disponete di un conto presso una banca italiana potete farlo direttamente alla banca d'Italia con un bonifico transfrontaliero denominato “target” a favore della Banca d'Italia – Tesoreria centrale dello stato riportando nella descrizione del bonifico la causale del versamento.

Modalità di esecuzione di tale bonifico:

BIC: BITA IT RR XXX

IBAN: IT87N010 0003 2040 0000 0000 350

Descrizione: codice fiscale, descrizione del pagamento, anno di riferimento, capitolo del bilancio dello Stato e articolo del bilancio dello Stato

L'impossibilità di utilizzare dei codici predefiniti come quando si utilizza un normale modello F24 rende la presente operazione alquanto pericolosa in quanto c'è il rischio che il pagamento non venga correttamente imputato e necessiti di un intervento successivo, in sede di contestazione di non avvenuto pagamento, presso la Banca d'Italia affinché venga incrociato il bonifico con la causale corretta.

Inoltre, il bonifico deve essere fatto anticipatamente affinché giunga nei termini e deve contemplare la presa in carico di tutte le spese affinché non arrivi alla Banca d'Italia decurtato delle spese.

- Se avete preliminarmente domandato il codice PIN di accesso al servizio telematico internet dell’Agenzia delle entrate potrete pagare direttamente presso l'amministrazione finanziaria addebitando il vostro conto bancario francese a condizione che la vostra banca abbia stipulato un'apposita

convenzione con l’Agenzia delle Entrate (potete verificare voi stessi se la vostra banca è nella lista consultando direttamente il sito www.agenziadelleentrate.gov.it)

Non sono invece previste altre modalità di pagamento che sono usuali in Francia: Tip, Rib, Prelievo automatico e assegno.

12 Il regime fiscale

Il regime fiscale di tutte le società è, ai fini IVA, di diritto mensile, indipendentemente dal volume d’affari.

Tuttavia se per la vendita di merce, il loro volume d’affari non supera annualmente i **516.456,89** euro, le società possono optare per il regime trimestrale e in questo caso devono pagare un interesse indeducibile fiscalmente pari all’1% dell’IVA da versare.

Allo stesso modo se per la prestazione di servizi, il loro volume d’affari non supera annualmente i **309.874,13** euro, le società possono optare per il regime trimestrale e in questo caso devono pagare un interesse indeducibile fiscalmente pari all’1% dell’IVA da versare.

La distinzione tra il regime “réel normal” e del “réel simplifié” non esiste in Italia; esiste solamente un regime semplificato per le piccole imprese (ditte individuali e società di persone) così come un regime ad hoc per i contribuenti minimi.

13 L’Intra-stat (déclaration d’échange des biens)

E’ l’equivalente della DEB francese.

La dichiarazione Intra-stat, in Italia, non è effettuata dai dottori commercialisti - esperti contabili, ma dagli spedizionieri che normalmente sono anche abilitati ad effettuare operazioni doganali seppure in via semplificata.

Se volete effettuare autonomamente queste dichiarazioni voi dovete depositare la domanda di adesione al servizio on-line degli Intra-stat all’indirizzo seguente:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Servizio+Telematico+Dogana+E.D.I./Adesione+al+servizio+telematico+doganale/> .

Imprimere la domanda di adesione e la scheda informativa secondo le regole previste nella circolare 69/T, imprimere i codici di accesso e depositare personalmente o tramite un mandatario presso la Dogana competente per territorio; il mandatario dovrà munirsi di una procura con firma autenticata dal notaio (anche francese) più una fotocopia della carta di identità del mandante. Il notaio francese presumibilmente chiederà una copia della procura tradotta in francese che non necessariamente dovrà essere autenticata.

Tale procura andrà fisicamente depositata nei trenta giorni che seguono l’invio per internet; in tale occasione verrà generata e ritirata la password e la firma digitale; questo termine è imperativo e non andrà assolutamente oltrepassato, altrimenti

occorrerà rifare tutta la procedura.

La presentazione degli elenchi Intra-stat è mensile, entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, per le imprese che nel 2009 hanno effettuato cessioni intracomunitarie oltre il limite di 250.000 Euro; per le imprese che hanno superato il limite di 40.000 Euro, ma non quello di 250.000 Euro la presentazione degli elenchi è trimestrale (esempio 19 aprile, 19 luglio, ecc.); per le imprese che non hanno superato il limite dei 40.000 Euro la presentazione degli elenchi è annuale.

La presentazione degli elenchi Intra-stat è mensile, entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, per le imprese che nel 2009 hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di 180.000 Euro; per le imprese che non hanno superato tale limite la presentazione degli elenchi è trimestrale (esempio 19 aprile, 19 luglio, ecc.).

Sanzioni relative a violazioni di natura fiscale

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omessa presentazione dell'elenco	Da 516€ a 1032€ per ciascun elenco
Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio	Da 258€ a 516€
Presentazione tardiva spontanea con ravvedimento operoso	103€
Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare	Da 516€ a 1032€ La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo

Sanzioni relative a violazioni di natura statistica

* Vedi: *Dichiarazione Intrastat per società identificate a Roma*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr ; Rubrica *Domande e risposte con l'amministrazione fiscale italiana*.

14 La dichiarazione annuale dei redditi

Le formalità per la dichiarazione dei redditi sono state unificate (modello Unico) per tutti i tipi di reddito e per tutti i soggetti d'imposta.

Per le imprese che hanno l'imposta sugli utili (Ires) i loro risultati sono dichiarati sul modello UNICO-SC che raggruppa tutte le diverse formalità dichiarative.

In particolare Voi troverete su questo modello (che generalmente deve essere compilato entro il 20 giugno di ogni anno):

- la dichiarazione annuale dell'I.V.A.
- la dichiarazione annuale dei redditi.
- gli studi di settore.

A parte, ma nel rispetto delle stesse scadenze, troverete:

- la dichiarazione annuale dell'IRAP.
- la dichiarazione annuale dei dati sociali (770) ordinaria o semplificata.

15 La trasmissione delle dichiarazioni in via telematica

La dichiarazione «UNICO» si effettua in Italia in modo quasi obbligatorio in via telematica. Solo i Dottori Commercialisti sono stati abilitati dalle autorità fiscali e sociali a trasmettere la dichiarazione in via telematica. Le persone fisiche possono farlo direttamente chiedendo il proprio codice di accesso anche all'Agenzia delle Entrate.

16 Il Cassetto Fiscale

Il cassetto Fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali relative a :

Dati anagrafici; dati reddituali; dati di condono e concordati; dati dei rimborsi; dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23; dati patrimoniali (atti del registro).

Il servizio è disponibile a tutti gli utenti con riferimento alla propria posizione fiscale a condizione che siano registrati al servizio Entratel o a Fisco-on-line, nonché a tutti i professionisti abilitati al servizio Entratel, previa presentazione all'Ufficio delle Entrate delle deleghe conferite dai clienti all'intermediario.

Considerato che la legge istitutiva dei professionisti abilitati al servizio Entratel è del 1998 (art. 3, comma 3, del D.P.R. n°322/98) se ne può desumere che l'accesso a questo tipo di servizio consente di avere una fotografia esatta di tutti gli obblighi fiscali ottemperati nell'ultimo decennio da parte del contribuente; in particolare esso consente di verificare anche i condoni presentati, i rimborsi IVA, i rimborsi IRPEF o IRES a partire dal 1994, le quietanze di pagamento degli F24 se i versamenti sono stati effettuati tramite il sito Fisco-on-line o Entratel, gli atti (di natura patrimoniale) registrati presso gli uffici finanziari a partire dal 1986.

17 Gli Studi di Settore

La politica italiana di controllo fiscale è basata ormai da diverso tempo su un controllo strumentale delle dichiarazioni inviate in via telematica e confrontate rispetto alle medie di settore che vengono elaborate tenendo conto dell'attività economica esercitata, del luogo geografico e della dimensione dell'impresa (studi di settore); tale politica esclude automaticamente il professionista da un ruolo attivo nella gestione del controllo fiscale soprattutto nei confronti delle piccole imprese.

* Vedi: *Circolare dell' Agenzia delle Entrate n° 13E [Procedure da applicare in merito agli Studi di settore]*; consultabile sul sito www.michelinimauro.fr; Rubrica *Novità fiscali*.

18 Il controllo e l'accertamento fiscale.

Il ruolo del Commercialista nei confronti del fisco italiano è diverso rispetto all'analogo ruolo del suo collega francese.

Difatti il principio del controllo fiscale diretto è attenuato in Italia rispetto alla Francia; normalmente i controlli si concentrano quasi esclusivamente sulle grandi imprese, sui settori scelti a campione annualmente o su alcune tipologie particolari di controllo (stabile organizzazione non dichiarata di un soggetto non residente, prezzi di trasferimento anormalmente bassi, ecc.).

Il principio, l'ampiezza e la frequenza del controllo fiscale come è correntemente praticato in Francia, è praticamente sconosciuto in Italia almeno per le piccole imprese.

La tendenza è quella di una collaborazione del contribuente rispetto all'amministrazione fiscale e di una diminuzione progressiva delle sanzioni; tale tendenza è stata completata dall'adozione di un meccanismo di sanzioni minori denominato «ravvedimento operoso» (auto-ravvedimento e pagamento delle imposte direttamente da parte del contribuente sul modello F24 che si auto-liquida anche le sanzioni e gli interessi).

Legenda

Agenzia delle Entrate equivalente del Centre Des Impots

IRES equivalente dell'Impot Société

Testo Unico equivalente del C.G.I.

S.P.A. Società per azioni equivalente alla Société Anonyme.

S.r.l.: Società a responsabilità limitata equivalente alla S.a.r.l.

TPE: piccole imprese con ricavi non superiori a 5.164.568,90 euro (art.55 del Testo Unico)

Gli indirizzi da consultare

- www.finanze.it
- www.agenziaentrate.it